



Città di Pachino
Provincia di Siracusa

REGOLAMENTO COMUNALE PUBBLICI SPETTACOLI, INTRATTENIMENTI E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

[Approvato con Deliberazione Commissariale n. del]

Sommario

<i>ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO</i>	1
<i>ART. 2 DEFINIZIONI</i>	1
<i>ART. 3 DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO E TRATTENIMENTO</i>	2
<i>3.1. ATTIVITÀ NON SOGGETTE A COMUNICAZIONE, LICENZA E VERIFICA DI AGIBILITÀ</i>	2
<i>3.2. ATTIVITÀ SOGGETTE A SCIA</i>	3
<i>3.3. ATTIVITÀ SOGGETTE A LICENZA</i>	4
<i>3.4. ATTIVITÀ SOGGETTE A LICENZA E VERIFICA DI AGIBILITÀ DA PARTE DELLE COMMISSIONI (COMUNALE O PROVINCIALE) SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO NEI CASI DI CUI ALL'ART. 142 DEL R.D. 635/40</i>	4
<i>3.5. ATTIVITA' TEMPORANEE RIPETITIVE</i>	5
<i>3.6. ATTIVITÀ ESPRESSAMENTE VIETATE</i>	5
<i>ART. 4 AREE E STRUTTURE COMUNALI</i>	5
<i>ART. 5 MODALITA' E CONTENUTI DELLA SCIA</i>	6
<i>5.1. PRIMA DELL'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DEVONO ESSERE DEPOSITATI PRESSO IL SUAP E IL COMPETENTE UFFICIO TECNICO I SEGUENTI DOCUMENTI, VIDIMATI DA TECNICI ABILITATI</i>	6
<i>ART. 6 COMMISSIONI DI VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI</i>	7
<i>ART. 7 IMMISSIONI RUMOROSE</i>	7
<i>ART. 8 NORMA FINALE – RINVIO</i>	7
<i>ART. 9 SANZIONI AMMINISTRATIVE E ACCESSORIE</i>	7
<i>RIFERIMENTI NORMATIVI</i>	9

ART. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina i procedimenti per lo svolgimento delle attività di pubblico spettacolo, trattenimento e manifestazioni temporanee in tutte le loro forme.

Le disposizioni contenute sono volte a favorire e garantire lo svolgimento di tali manifestazioni nel rispetto delle normative vigenti con particolare riferimento a quelle riguardanti la sicurezza dei luoghi e delle persone ai fini dell'esercizio dell'attività sopra indicate e del rilascio delle autorizzazioni previste agli articoli 68 e 69 del R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.).

A seguito delle modifiche degli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.- R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (all. n.1), introdotte dall'art. 7 della L. 7/10/2013 n. 112 di conversione in legge del decreto legge 8/8/2013 n.91, che ha previsto – in relazione agli spettacoli e ai trattenimenti pubblici fino ad un massimo di 200 partecipanti, che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio (c.d. "spettacoli dal vivo di portata minore"), la possibilità di sostituire la licenza di polizia con una S.C.I.A. presentata al Comune, a seguito di richiesta di chiarimenti, circa l'applicazione nella Regione Sicilia dei nuovi commi introdotti, il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ufficio per l'Amministrazione Generale, Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale -, con nota 557/PAS/UO19122/13500.A(8) del 19/11/2013, ha comunicato che in Sicilia *"in mancanza di norme di attuazione dello Statuto Speciale, la titolarità dell'esercizio delle funzioni amministrative previste dal T.U.L.P.S. fa tuttora capo al QUESTORE e non ai Comuni"*.

Pertanto, non trovano applicazione, nel territorio della Regione Siciliana, le disposizioni previste dall'art. 19 del D.P.R. 24/7/1977 n. 616 che, come è noto, avrebbero dovuto determinare le modalità di trasferimento delle funzioni di polizia amministrativa alla stessa Regione, alle Province ed ai Comuni che ne fanno parte.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Fermo restando quanto stabilito dalla vigente normativa ai fini del presente regolamento si intende per:

- LUOGO PUBBLICO: il luogo a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es.: vie, piazze, strade, ecc.);
- LUOGO APERTO AL PUBBLICO: il luogo a cui chiunque può accedere, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo medesimo (es.: bar, ristorante, pubblici esercizi in genere, ecc.);
- LUOGO ESPOSTO AL PUBBLICO: il luogo che ha una collocazione tale per cui dall'esterno è possibile vedere quanto in esso avviene (es.: un cortile, un locale con finestre sulla pubblica via, ecc.);
- SPETTACOLI: le forme di divertimento a cui il pubblico assiste in forma passiva (es.: cinema, teatro, concerti, ecc.);
- INTRATTENIMENTI o TRATTENIMENTI: le forme di divertimento alle quali il pubblico partecipa in modo attivo (es.: ballo, sfilata mascherata, ecc.);
- MANIFESTAZIONI TEMPORANEE: le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo di tempo limitato nell'arco dell'anno in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività;
- ALLESTIMENTI TEMPORANEI: le strutture e gli impianti installati per un periodo di tempo limitato per lo svolgimento di manifestazioni temporanee;
- LOCALE: l'insieme dei fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o al trattenimento compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi, nonché i luoghi all'aperto dove il pubblico affluisce/accede per ragioni attinenti all'attività di spettacolo/trattenimento;
- ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE: quelle classificate per tipologia con Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, ai sensi dell'art.4 della Legge n. 337 del 18.03.1968 e del D.M. 18.05.2007;
- SQUADRA DI SORVEGLIANZA DELLA MANIFESTAZIONE: la squadra costituita da addetti a funzioni antincendio incaricati di assicurare, durante l'attività, l'osservanza delle condizioni di esercizio imposte dall'Autorità competente ai fini della sicurezza;
- CAPIENZA: l'affollamento massimo di persone definito dal titolo IV° del D.M. 19.08.1996 come specificato nel regolamento C.C.V.L.P.S., individuato e dichiarato da tecnico abilitato;

- **RESPONSABILE DELLA SICUREZZA:** persona, in possesso di specifica abilitazione o di requisiti, appositamente individuata dal richiedente o costituita da quest'ultimo in assenza di designazione, che vigila e garantisce l'efficienza dei presidi e l'osservanza delle norme e prescrizioni di esercizio;
- **ALLIETAMENTO:** le esecuzioni musicali effettuate negli esercizi al chiuso ovvero all'aperto, nelle aree di pertinenza autorizzate ed asservite alla somministrazione, che accompagnano e allietano le persone all'interno dei locali, con la sola funzione di sottofondo complementare all'attività principale, senza che sia apportata alcuna modifica all'assetto ordinario dei locali e siano svolte nel pieno rispetto delle condizioni specificate al successivo art. 3 punto 3.1;
- **LICENZA:** l'autorizzazione prescritta dagli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S. per lo svolgimento delle attività di pubblico spettacolo e trattenimento. Il Responsabile del procedimento amministrativo per il rilascio della licenza è individuato nel funzionario incaricato di Posizione Organizzativa del competente Ufficio comunale;
- **PARERE:** il parere espresso dalla C.C.V.L.P.S in relazione all'art.80 (verifica di agibilità) del T.U.L.P.S. Tale parere, di natura obbligatoria e vincolante, costituisce una fase del procedimento di rilascio della licenza sopra definita;
- **MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RIPETITIVE:** allestimenti temporanei relativi a manifestazioni che si ripetono periodicamente nella medesima configurazione e con le stesse tipologie di strutture ed impianti, per cui non occorre una nuova verifica di agibilità nei casi in cui la medesima abbia avuto parere favorevole in data non superiore a 2 anni.

ART. 3 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO E TRATTENIMENTO

In base alla tipologia, al luogo dove si svolgono e alla capienza dei locali, le singole attività di spettacolo e trattenimento sono suddivise come segue:

1. non soggette a comunicazione, licenza e verifica di agibilità;
2. soggette a S.C.I.A.;
3. soggette a licenza;
4. soggette a licenza ed al parere della C.C.V.L.P.S.;
5. temporanee ripetitive.

3.1. ATTIVITÀ NON SOGGETTE A COMUNICAZIONE, LICENZA, VERIFICA DI AGIBILITÀ

La disciplina dell'esercizio delle attività, quali spettacoli dal vivo di portata minore ed altre attività di svago, complementari a quelle di somministrazione, è necessaria al fine di garantire, in ogni caso, il rispetto dell'ordine, della sicurezza e della quiete pubblica.

L'articolo 13 del decreto legge 9.02.2012 n. 5 (Decreto Monti), apporta una serie di modifiche alla disciplina contenuta nei RR. DD. 773/1931 (T.U.L.P.S.) e 635/1940 (Regolamento di Esecuzione al T.U.L.P.S.); in particolare, viene abrogato l'articolo 124, secondo comma, del Regolamento TULPS, il quale assoggettava alla licenza di Pubblica Sicurezza gli spettacoli di qualsiasi specie che si tenevano nei pubblici esercizi contemplati dall'art 86.

Ne consegue che non è più necessario ottenere licenza di pubblica sicurezza per i piccoli trattenimenti e gli spettacoli di qualsiasi specie che si svolgono, anche temporaneamente, nei pubblici esercizi.

Pertanto:

Non sono soggette ad alcuna comunicazione, né all'autorizzazione di cui agli art. 68 e 69 del T.U.L.P.S., né alla verifica di agibilità:

a. le attività di allietamento come definite dall'art. 2, ovvero le esecuzioni musicali dal vivo con o senza cantante, all'interno degli esercizi di somministrazione e negli esercizi commerciali allorquando svolte alle seguenti condizioni:

- attività a carattere esclusivamente complementare e sussidiario alla somministrazione o all'attività di principale di vendita che devono rimanere prevalenti;
- esclusione di trattenimento danzante;
- ingresso libero e gratuito;
- nessun compenso aggiuntivo sotto forma di consumazione obbligatoria;

- esclusione di modifiche di qualsivoglia natura che comportino una variazione non consentita all'attività prevalente del locale (non rientra fra le modifiche non consentite la diversa distribuzione di tavoli, sedie, e altri arredi già presenti all'interno del locale purché ciò non costituisca modifica all'attività esercitata);
- esclusione di strutture destinate allo stazionamento del pubblico oltre quelle già presenti per l'attività ordinaria;
- esclusione di strutture, di qualsivoglia natura, che trasformino il locale in luogo di pubblico spettacolo;
- rigoroso rispetto delle disposizioni in materia di inquinamento acustico e con l'obbligo del titolare e/o gestore dell'esercizio di adottare tutte le misure ed i dispositivi idonei ad evitare il disturbo alla quiete pubblica e privata;

b. riproduzione a mezzo impianti radiofonici o stereofonici, apparecchi televisivi, juke boxe e impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, impiegati all'interno dei locali con la sola funzione di diffondere musica d'ambiente, complementare all'attività principale, senza che siano apportate modifiche tali da variare l'attività autorizzata prevalente del locale;

c. attività di spettacolo e intrattenimento svolte nei circoli privati, esclusivamente nei confronti dei propri associati.

Tutte le attività di cui sub lettere **a.**, **b.**, **c.** dovranno concludersi entro l'orario e nel rispetto delle prescrizioni disposte dall'ordinanza sindacale vigente in materia.

3.2. ATTIVITÀ SOGGETTE A SCIA

Sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ex art. 68 T.U.L.P.S. e art. 19 L. 241/1990:

a. le attività di intrattenimento svolte all'interno dei pubblici esercizi, con capienza fino a 200 persone, quando è presente anche una sola delle seguenti condizioni:

- è emesso un biglietto di ingresso, tessera o simili;
- sono approntate appositamente strutture di qualsivoglia natura che trasformino il locale in luogo di pubblico spettacolo;
- è prevista appositamente l'installazione di una strumentazione tecnica e elettrica al servizio del trattenimento, le cui caratteristiche vanno oltre la semplice alimentazione di amplificatori o di fari destinati all'illuminazione dell'evento.

E' comunque necessario che gli eventi siano saltuari ed occasionali, come di seguito specificato:

- al fine di evitare la trasformazione dei locali in luoghi di pubblico spettacolo possono essere svolti un massimo di 24 eventi nell'arco di un anno solare;
- il locale sia agibile ed in possesso di SCIA per prevenzione incendi o attestazione di conformità antincendio, se soggetto a tali adempimenti nel rispetto del DPR 151/2011;
- ogni evento si concluda entro le ore 24 del giorno di inizio (deroga semplificata in materia di inquinamento acustico).

b. l'utilizzo di apparecchi televisivi, di Karaoke e similari, se installati in pubblici esercizi con capienza fino a 200 persone, in sala appositamente dedicata. Non rientra pertanto in tale definizione l'installazione dell'apparecchio TV in sale normalmente adibite alla somministrazione. E' comunque necessario che:

- gli eventi siano saltuari ed occasionali;
- il locale sia agibile ed in possesso di SCIA per prevenzione incendi o attestazione di conformità antincendio, se soggetto a tali adempimenti nel rispetto del DPR 151/2011;
- ogni evento si concluda entro le ore 24 del giorno di inizio (deroga semplificata in materia di inquinamento acustico).

c. i pubblici spettacoli o intrattenimenti che si svolgono temporaneamente in luoghi all'aperto (strade, piazze, giardini ed aree urbane) non delimitati/circoscritti, a condizione che:

- non siano presenti strutture specificatamente destinate allo stazionamento e contenimento del pubblico (sedute di qualunque tipo e natura, recinzioni, transenne o altre strutture destinate alla delimitazione dell'area anche se mobili);
- siano usati palchi, pedane o strutture similari, dotati di collaudo annuale in corso di validità;

- siano utilizzate attrezzature elettriche e/o elettroniche, comprese quelle di amplificazione sonora, con altezza massima di 2 metri, installate in aree non accessibili al pubblico e di superfici tali da contenerle interamente in caso di caduta;

- sia prodotta la documentazione tecnica indicata dal D.M. 19.8.1996 a firma di tecnici abilitati (relazione tecnica, planimetria, collaudo annuale del palco, approntamento e idoneità dei mezzi antincendio e, prima dell'effettuazione della manifestazione: corretto montaggio e conformità degli impianti).

d. i pubblici spettacoli o i trattenimenti che si svolgono temporaneamente in luoghi all'aperto delimitati in qualsiasi modo ed attrezzati per lo stazionamento del pubblico con capienza inferiore a 200 persone, comprese competizioni sportive agonistiche e dilettantistiche, manifestazioni motoristiche o con presenza di animali;

e. gli allestimenti temporanei (tendoni, tensostrutture, pagode e simili), con prevalente attività di somministrazione di alimenti e bevande che effettuano il trattenimento con la sola funzione complementare nel rispetto di tutte le condizioni definite per l'allietamento di cui al precedente punto 3.1. lett. "a";

f. le singole giostre dello spettacolo viaggiante, già in possesso del codice identificativo previsto dal D.M. 18/05/2007, installate in numero massimo di due, al di fuori di feste, fiere od eventi particolari.

Per le attività che si svolgono su suolo pubblico regolarmente autorizzato, la SCIA potrà essere presentata solo previo pagamento del relativo canone COSAP.

In ogni caso l'attività dovrà essere esercitata in conformità alle vigenti prescrizioni in materia di inquinamento acustico (rif. ART. 7 "IMMISSIONI RUMOROSE" del presente Regolamento).

3.3. ATTIVITÀ SOGGETTE A LICENZA

Sono soggette alla sola licenza ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S.:

- le attività esercitate in locali e luoghi di cui all'art. 3.2 lett. "a", all'interno dei pubblici esercizi, e lett. "b", con capienza superiore a 200 persone, in possesso della relativa agibilità rilasciata ai sensi dell'art. 80 T.U.L.P.S.;

- le attività temporanee di cui all'art. 3.5 ("ATTIVITÀ TEMPORANEE RIPETITIVE" del presente Regolamento) relative a manifestazioni che si ripetono nella medesima configurazione e con le stesse strutture ed impianti per le quali, la Commissione Comunale abbia già espresso, con verbale non superiore a due anni, parere favorevole all'agibilità.

3.4. ATTIVITÀ SOGGETTE A LICENZA E VERIFICA DI AGIBILITÀ DA PARTE DELLE COMMISSIONI (COMUNALE O PROVINCIALE) SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO NEI CASI DI CUI ALL'ART. 142 DEL R.D. 635/40

Sono soggette a licenza, ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S. e alla verifica dell'agibilità, ai sensi dell'art. 80 T.U.L.P.S., tutte le attività di spettacolo e trattenimento svolte nei locali, luoghi e allestimenti di seguito specificati:

- cinema: locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche;

- teatro: locali attrezzati con palchi, scena e/o scenografia, per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere;

- teatro tenda: locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti;

- sale da ballo: discoteche, disco bar, night club e simili;

- locali di trattenimento destinati ad attrazioni varie;

- spazi interni agli esercizi di somministrazione occasionalmente destinati allo svolgimento di spettacolo e intrattenimento per la gestione di attività diverse da quelle sottoposte a SCIA di cui all'art. 3.2 ("ATTIVITÀ SOGGETTE A SCIA" del presente Regolamento);

- locali multiuso o polivalenti: utilizzati solo occasionalmente per attività di spettacolo e/o trattenimento;

- circoli privati: a cui si acceda da non soci con o senza biglietto d'invito, quando sia da escludere il carattere privato dell'evento. Nei circoli viene meno il carattere "privatistico" quando si accerti che in essi si svolge un'attività professionalmente organizzata a scopo di lucro e ricorra anche una sola delle seguenti circostanze:

- accesso indiscriminato con o senza pagamento del biglietto di ingresso;
- rilascio della tessera di socio senza alcuna formalità a chiunque acceda ai locali;
- pubblicizzazione degli spettacoli a mezzo giornali, manifesti, ecc. destinata alla generalità dei cittadini;
- struttura del locale dove si svolge l'attività dalla quale si evinca l'esistenza di caratteristiche proprie dello svolgimento di un'attività palesemente imprenditoriale;
- numero di spettatori superiore a 200 persone e periodicità degli eventi;
- presenza fra il pubblico di soggetti privi della qualifica di socio;
- impianti e complessi sportivi in genere di cui all'allegato al D.M. 18/03/96 con aree destinate al pubblico, comprese le piscine natatorie aperte al pubblico e quelle annesse a complessi ricettivi ai quali può accedere un pubblico indistinto (Circolare n. 559 del 12/01/1995 del Ministero dell'Interno);
- manifestazioni fieristiche, mostre e esposizioni: quando presentano la componente dello spettacolo;
- le attività dello spettacolo viaggiante: circo e complessi di piccolo divertimento costituiti da più di 2 attrazioni;
- aree all'aperto: delimitate in qualsiasi modo ed attrezzate con strutture per lo stazionamento del pubblico con capienza superiore a 200 persone, comprese competizioni sportive agonistiche e dilettantistiche, manifestazioni motoristiche e gare comprendenti la presenza di animali;
- aree all'aperto non delimitate: dove viene utilizzata anche una sola delle seguenti strutture:
 - attrezzature per lo stazionamento per pubblico;
 - carichi sospesi di altezza superiore a 2 mt;

Nelle aree all'aperto possono essere concesse deroghe all'osservanza dei limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997.

3.5. ATTIVITA' TEMPORANEE RIPETITIVE

Per gli allestimenti temporanei relativi alle manifestazioni di cui al precedente punto 3.4 (*"ATTIVITÀ SOGGETTE A LICENZA E AL PARERE DELLE COMMISSIONI DI VIGILANZA"* del presente Regolamento) che si ripetono periodicamente nella medesima configurazione, utilizzando le stesse tipologie di strutture e impianti, non occorre una nuova verifica di agibilità nei casi in cui la Commissione Comunale abbia già espresso, con verbale non superiore a due anni, parere favorevole. In questo caso il richiedente della licenza ex art. 68 T.U.L.P.S., prima dell'inizio dell'attività deve produrre:

- dichiarazione di conferma dell'allestimento autorizzato, in cui deve attestare:
- l'uso degli stessi impianti e attrezzature con le medesime modalità di impiego;
- l'approntamento di idonei mezzi antincendi;
- l'osservanza di eventuali prescrizioni già fornite dalla Commissione Comunale;
- l'assenza di qualsivoglia modifica all'assetto dei locali;
- l'osservanza delle condizioni per le quali la C.C.V.L.P.S. ha espresso parere favorevole;
- una certificazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà), da parte di un tecnico qualificato, delle condizioni di staticità (collaudo annuale previsto per legge) e del corretto montaggio delle strutture, attrezzature, palchi;
- dichiarazione di conformità di tutti gli impianti installati ed in precedenza autorizzati.

3.6. ATTIVITÀ ESPRESSAMENTE VIETATE

lo svolgimento di piccolo intrattenimento musicale in contemporanea tra esercizi commerciali adiacenti entro il raggio di 100 metri di distanza tra loro per ciascuna via o piazza: In tal caso varrà il principio dell'alternanza e lo della rotazione programmata tra le attività presenti. Qualora si verificasse il mancato rispetto di tale disposizione si provvederà a sanzionare tutti i trasgressori. Qualsiasi trattenimento danzante in locali non preventivamente autorizzati ai sensi degli artt.68-69 e 80 T.U L.P.S.

ART. 4 – STRUTTURE E AREE COMUNALI

Per quanto riguarda gli eventi organizzati all'interno di strutture e aree comunali appositamente autorizzate, valgono le disposizioni di cui all'art. 3 del presente Regolamento. Il luogo dell'evento di pubblico spettacolo sarà sottoposto preventivamente alla verifica di agibilità di cui all'art. 80 del TULPS dalla competente C.C.V.L.P.S..

Nello stesso luogo, nell'anno solare, possono essere organizzati un massimo n. 6 eventi. Eventuali autorizzazioni per la deroga al superamento dei limiti di rumore ed ai limiti orari per la conclusione degli eventi, devono essere richiesti per ogni singolo evento ed oggetto di specifico provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

ART. 5 – MODALITÀ E CONTENUTI DELLA SCIA

La SCIA, deve essere presentata al SUAP di questo Ente e corredata dell'intera documentazione prescritta.

Termini di presentazione: almeno 20 giorni prima dalla data di effettuazione dell'evento; Dichiarazioni da allegare:

- generalità complete dell'esercente, qualifica dello stesso, ragione sociale dell'esercizio o del comitato o associazione per il quale presenta l'istanza, sede e numero di partita I.V.A. o codice fiscale;
- tipologia dell'evento, il numero ed il periodo degli eventi e loro programma dettagliato;
- la propria posizione riguardo ai requisiti di onorabilità;
- la non sussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D.Lgs. 6.9.2011, n.159;
- la sottoscrizione e accettazione di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'attività.

Per le attività di cui all'art. 3.2, *lett. a)* pubblici esercizi, e *lett. b)* apparecchi TV e Karaoke, è necessario tenere presente che, ai sensi dell'art. 68 TULPS, ogni evento deve concludersi entro le ore 24 del giorno di inizio ed inoltre che dette attività possono essere esercitate per un massimo di 24 volte nell'arco di un anno solare, di cui 5 possono essere oggetto di autorizzazione in deroga al superamento dei limiti di immissioni rumorose di cui al Piano di Zonizzazione acustica comunale vigente ed ai limiti di orario vigenti.

L'esercente è inoltre tenuto:

- ad evitare affollamenti che possano mettere a rischio la sicurezza dei locali e la pubblica incolumità;
- a porre in essere anche all'esterno dei propri locali tutte le cautele possibili per scoraggiare schiamazzi, rumori e comportamenti che possano creare disturbo alla quiete pubblica e alla tranquillità delle persone.
- I titolari di attività economiche (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: bar, gelaterie, rosticcerie, pizzerie da asporto etc.) e i Presidenti dei Circoli Privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, devono provvedere, prima dell'orario di chiusura, e durante la giornata, se necessario, a mantenere le idonee condizioni igienico sanitarie e la pulizia delle aree di pertinenza, raccogliendo e conferendo correttamente le eventuali immondizie e rifiuti, presenti sul suolo pubblico concesso alle rispettive attività.

Oltre a quanto sopra indicato, dovranno essere predisposti i documenti e curati gli aspetti inerenti la sicurezza degli eventi di cui alle Circolari del Ministero dell'Interno del 07/06/2017 e del 19/06/2017 e delle indicazioni operative di cui alla Circolare del 20/07/2017.

5.1. PRIMA DELL'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DEVONO ESSERE DEPOSITATI PRESSO IL SUAP E IL COMPETENTE UFFICIO TECNICO I SEGUENTI DOCUMENTI, VIDIMATI DA TECNICI ABILITATI:

- attestazione relativa all'idoneità statica delle strutture allestite;
- certificazione di corretto montaggio delle stesse;
- dichiarazione di conformità degli impianti elettrici installati.

Per le attività di cui al precedente art. 3.2., *lett. f)*, singole giostre dello spettacolo viaggiante, in numero massimo di 2, la SCIA deve essere corredata dalla seguente documentazione in copia:

- licenza ex art. 69 T.U.L.P.S. rilasciata dal comune di residenza dell'esercente;
- atto di registrazione e del codice identificativo dell'attività di cui al D.M. 18.5.2007;
- polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
- certificato di collaudo annuale dell'attrazione a firma di tecnico abilitato.

Prima dell'inizio dell'attività dovranno essere prodotte le dichiarazioni di:

- corretto montaggio delle strutture;

- conformità degli impianti elettrici.

L'ufficio comunale, verificata la presenza di tutta la documentazione prescritta, provvede tempestivamente ad informare i seguenti organi di controllo per le rispettive competenze:

- Polizia Municipale;
- Polizia di Stato;
- Carabinieri;
- Asl;
- Arpa;
- Uffici comunali competenti al rilascio dell'eventuale concessione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico.

L'Ufficio Tecnico Comunale è competente alla ricezione della documentazione tecnica di corretto montaggio e di conformità come sopra indicati.

ART. 6 – COMMISSIONI DI VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI

Per la ripartizione delle competenze fra le due commissioni di vigilanza (comunale e provinciale) si rimanda alle norme vigenti. Ove l'evento rientri nelle competenze della Commissione Comunale l'ufficio dell' Ente ove la stessa è incardinata, provvederà a dare immediata comunicazione al locale Commissariato di P.S., in capo al quale permangono le competenze di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Dopo aver acquisito il parere della commissione competente, che ha carattere obbligatorio e vincolante, l'ufficio concede o nega la licenza richiesta.

Il rilascio della suddetta licenza è in ogni caso subordinato al rispetto dei requisiti urbanistico-edilizi, di destinazione d'uso, igienico-sanitari e di sicurezza ed al rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico e luminoso.

ART. 7 - IMMISSIONI RUMOROSE

Nelle manifestazioni a carattere temporaneo, qualora non possano essere rispettati i limiti di cui alla Legge n. 447/95, fissati dal D.P.C.M. 14.11.1997, può essere inoltrata richiesta di deroga alla regolamentazione vigente. La struttura comunale competente provvederà ad acquisire, se previsto, il parere preventivo della ASL competente, ed a rilasciare la relativa autorizzazione.

Durante l'esercizio di attività di trattenimento e/o spettacolo, in luoghi chiusi o all'aperto, l'impatto acustico dell'attività nei confronti dei ricettori deve essere mantenuto nei limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997 per la classe acustica, individuata dal Piano Comunale di Classificazione Acustica, ovvero, in mancanza, dalla relativa ordinanza sindacale in materia, per l'area in cui si svolge il trattenimento e/o spettacolo. All'interno dei luoghi di trattenimento e/o spettacolo, a tutela degli avventori, devono inoltre essere rispettate le disposizioni e i limiti fissati dal D.P.C.M. n. 215/1999. Per le attività temporanee, possono essere concesse deroghe all'osservanza dei limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997 così come già indicato all'art.3.4.

ART. 8 - NORME FINALI – RINVIO

1. Per quanto non espressamente indicato nei precedenti articoli, si rimanda alla normativa vigente in materia ed alle disposizioni di legge, con specifico riferimento al T.U.L.P.S. e al relativo Regolamento di attuazione come modificati dal D.P.R. n. 311/2001.

2. In caso di contrasto tra le presenti disposizioni e altre normative, si applica il criterio della successione delle norme, della gerarchia delle norme ed il criterio di specialità.

3. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente testo, sono abrogate tutte le eventuali disposizioni comunali contenute in Regolamenti e atti aventi natura regolamentare o Ordinanze comunali che comunque risultino incompatibili o in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.

ART. 9 – SANZIONI AMMINISTRATIVE E ACCESSORIE

1. Le violazioni delle disposizioni del presente regolamento sono assoggettate alle sanzioni stabilite da leggi e regolamenti vigenti in materia (artt. 666 e 681 del Codice Penale - art. 7bis del T.U.E.L. - art. 10 T.U.L.P.S.).

In particolare, con riferimento alle norme di cui al titolo III, capo I del T.U.L.P.S. (artt. 68 e ss. del R.D. 18/06/1931 n. 773):

- l'art. 666 del Codice Penale dispone: "Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, o apre circoli o sale da ballo o di audizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 a euro 1.549.

Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 413,00 a euro 2.478,00.

È sempre disposta la cessazione dell'attività svolta in difetto di licenza.

Se l'attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell'ipotesi prevista dal secondo comma è disposta, altresì, la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni.

Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689." L'art. 681 del Codice Penale dispone: "Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni dell'Autorità a tutela della incolumità pubblica, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda non inferiore a euro 103,00." Inoltre:

- l'art. 7 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. recita: "*Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro.*

- il comma 1 bis prescrive: "*la sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari*".

- il comma 2 prevede che "*l'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.689.*"

- l'art. 10 del T.U.L.P.S. prevede: "*Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata*".

2. Eventuali successive modifiche ed integrazioni normative in materia sanzionatoria si intenderanno automaticamente recepite agli effetti del presente regolamento.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regio Decreto n. 773 del 18.06.1931 (artt. 68, 69, 80) *“Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”* (T.U.L.P.S.) e ss.mm.ii.;
- Regio Decreto n. 635 del 06.05.1940 *“Approvazione del regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza n. 773 del 18.06.1931 – T.U.L.P.S.”*, (artt.141, 142,148), così come modificato ed integrato dal D.P.R. n. 311/2001, dal D.P.R. n. 293/2002 e dal D.Lgs. n. 134/1998 T.U.L.P.S. *“Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza”*;
- Legge n. 337 del 18.03.1968 *“Disposizione sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”* e ss.mm.ii.;
- Legge n. 447/1995 *“Legge quadro sull'inquinamento acustico”* e successiva normativa in merito (D.P.C.M. 14.11.1997, 05.11.1997, 16.04.1999, D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227, L.R. 1 dicembre 1998 n.89, D.P.G.R.T. 8 gennaio 2014 n. 2/R);
- Decreto del Ministro Interno del 18.3.1996 *“Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi”* e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministro Interno del 19.8.1996 *“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”* e ss.mm.ii.;
- D.P.R. n. 311 del 28.05.2001 *“Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, nonché al riconoscimento della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza”* e ss.mm.ii.
- Regolamento (CE) N. 1739/2005 della Commissione del 21.10.2005 *“che stabilisce norme sanitarie per la circolazione degli animali da circo tra gli Stati membri”*; D.M. del 18.05.2007 *“Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”* e ss.mm.ii.;
- Circolare del Ministero Interno del 11.06.2013 recante *“Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante. Chiarimenti ed indirizzi applicativi”*;
- Ordinanza del 04.09.2013 del Ministero della Salute (Proroga e modifica dell'Ordinanza del 21.07.2011, recante *“Ordinanza contingibile ed urgente che sostituisce l'Ordinanza Ministeriale del 21.07.2009 concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati”*);
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) di cui all'art.49 comma 4–ter del Decreto Legge n. 78 del 31.05.2010, convertito con Legge n. 122 del 30.07.2010 e D.Lgs. 248 del 31/12/2012;
- D.L. n. 5 del 9.2.2012 *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”* con il quale è stato abrogato il secondo comma dell'art. 124 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D.6.5.1940, n. 635);
- L. 7.10. 2013, n. 112 con la quale è stato convertito il D.L. 8.8.2013, n. 91 *“Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”* che ha introdotto la segnalazione certificata di inizio attività negli art. 68 e 69 T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 18.6.1931, n. 773).
- Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 *“Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”*.